



CITTA di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER **“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’** **AGRO–ALIMENTARI TRADIZIONALI DEL** **TERRITORIO DI LONATO DEL GARDA.**

ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. **DENOMINAZIONE COMUNALE DI** **ORIGINE”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 22 dicembre 2011

INDICE

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione della De.C.O.

Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 4 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 5 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 6 – Logo De.C.O.

Art. 7 – Controlli

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Le iniziative comunali

Art. 10 – Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai
prodotti locali

Art. 11 – Tutele e garanzie

Art. 12 – Disposizioni finali

- Art. 1 -

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città.

2. L'amministrazione comunale, sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1 dello Statuto, intende favorire iniziative a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Lonato del Garda rappresentano un vanto del nostro territorio e, come tali, meritevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria storica della comunità locale.

3. Attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti, il Comune di Lonato del Garda intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;

b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione, a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte, che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agroalimentari tradizionali;

f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;

g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

- Art. 2 -

Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Lonato del Garda.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Lonato del Garda".
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Lonato del Garda. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

- Art.3 -

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Lonato del Garda, che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina locale;
 - distillati.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune

di Lonato del Garda, anche se non vi hanno la sede legale.

7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

8. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

9. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 4

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.C.O.;

- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;

- di altri prodotti tipici locali;

- di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno tre anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti, che hanno consentito di concederla.

- Art.5 -

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la DE.C.O.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo dei prodotti di origine territoriale in merito ad allevamento, produzione, trasformazione e confezionamento.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati almeno gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata.

4. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

5. La Commissione è presieduta dall'assessore di riferimento (o suo delegato) senza diritto di voto.

6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che autorizzerà l'iscrizione dei prodotti nel registro De.C.O., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo di cui all'art. 6; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

11. L'eventuale decisione negativa dovrà essere motivata.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo, possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

- Art. 6 -

Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 3, e le iniziative di cui all'art. 4, può essere adottato un apposito logo la cui definizione viene rinviata a successivo provvedimento da parte della Giunta comunale.

2. Il Comune concede, con il solo rimborso del costo di riproduzione, l'utilizzo della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 3, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

3. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

4. Il Comune di Lonato del Garda, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

5. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 4, se ed in quanto applicabili.

- Art. 7 -

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 5, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. L'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.

3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

- Art.8 -

Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo D.e.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 5, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.C.O., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

- Art. 9 -

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

- Art. 10 -

Promozione di domande di attribuzione di altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione, ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità (A.S.) , dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.

2. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e

riconoscimenti, di rilievo sovracomunale, ai prodotti a denominazione De.C.O., nei confronti degli Enti ed organismi competenti.

- Art. 11 -
Tutele e garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare ed a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 12
Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione relativa alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.